



ENTRO IL 20 SETTEMBRE LA DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA MODELLO 770/2011 E IL RAVVEDIMENTO DELLE RITENUTE 2011

Ancora pochi giorni per la presentazione dei **modelli 770/2012**: l'invio della dichiarazione deve, infatti, avvenire **entro il 20 settembre**.

Il DPCM 26 luglio 2012, emanato in attuazione dell'articolo 12 comma 5 del DLgs. 241/97, ha infatti prorogato dal 31 luglio 2012 al 20 settembre 2012 il termine di presentazione dei modelli 770/2012 Semplificato e Ordinario.

Il differimento dei termini di presentazione dei modelli 770/2012 è stato disposto per andare incontro alle esigenze rappresentate dalle categorie professionali, in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da effettuare per conto dei contribuenti e dei sostituti d'imposta.

Con il termine del 20 settembre 2012 si è, inoltre, voluto evitare sovrapposizioni con le scadenze di presentazione dei modelli UNICO, IRAP e IVA relativi al 2011, il cui termine è fissato al 1° ottobre 2012 (in quanto il 30 settembre 2012 cade di domenica).

Si osserva, altresì, che la modifica del termine di presentazione dei modelli 770/2012 ha **effetti** anche sul **ravvedimento operoso**.

In particolare, per effetto del "nuovo" termine disposto dal DPCM 26 luglio 2012, entro il 20 settembre 2012 sarà possibile regolarizzare, mediante l'istituto del ravvedimento operoso:

- l'**infedele presentazione** dei modelli **770/2011** Semplificato e Ordinario, relativi al 2010;
- l'**omessa effettuazione**, nel 2011, delle **ritenute**;
- l'omesso, insufficiente o tardivo **versamento** delle **ritenute** operate nel **2011**.

Ovviamente, al fine di fruire del ravvedimento operoso dovranno essere corrisposti interessi e **sanzioni**.

La mancata presentazione della dichiarazione entro il nuovo termine del 20 settembre potrà invece essere regolarizzata, mediante il ravvedimento operoso, entro il 19 dicembre 2012 (90 giorni successivi al termine previsto per la presentazione).

In tal caso, dovrà essere versata la sanzione pari a 25 euro (un decimo di 258 euro); tale sanzione dovrà essere applicata a ciascuna dichiarazione, nel caso in cui il sostituto d'imposta sia obbligato alla presentazione di entrambe.

SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE

Sono tenute a presentare la dichiarazione tutte associazioni e società sportive dilettantistiche che nel corso **dell'anno solare 2011** hanno corrisposto, non solo compensi assoggettati a ritenuta quali ad esempio quelli corrisposti a:

- lavoratori dipendenti
- collaboratori coordinati e continuativi
- professionisti
- collaboratori occasionali

ma anche i **rimborsi forfetari, indennità di trasferta, premi e compensi** erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche o per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. (art. 67 lettera m del D.P.R. 917/1986) , **comprese quelle non assoggettate a ritenuta in quanto inferiori al limite previsto dalla legge (€ 7.500,00).**

Non trovano, invece, collocazione i rimborsi per spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasioni di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Nel caso fossero state effettuate ritenute su dividendi, proventi da partecipazione, redditi da capitale (peraltro abbastanza rare nell'associazionismo sportivo) va utilizzato il modello 770 ordinario al posto del più comune modello 770 semplificato.

QUADRI DA COMPILARE

Le associazioni sportive dilettantistiche devono utilizzare il quadro "Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi" al fine di dichiarare: **rimborsi forfetari, indennità di trasferta, premi e compensi erogati**

Lo stesso quadro deve essere utilizzato anche per dichiarare i compensi erogati ai lavoratori autonomi. Inoltre, dovrà essere compilato per ogni soggetto percipiente essendo la dichiarazione nominativa.

Per quanto la causale del pagamento per i compensi sportivi va indicato il **codice N**

Si ricorda che i compensi erogati per le collaborazioni sportivo dilettantistiche, comprese quelle di carattere amministrativo-gestionale, sono soggetti alla disciplina fiscale e previdenziale dei **redditi diversi ex art. 67, c. 1, lett. m) Tuir purché:**

- non risultino conseguiti nell'esercizio di un'arte o professione o in relazione alla qualità di lavoratore dipendente;
- siano erogati da Coni, Federazioni sportive nazionali, Unire, enti di promozione sportiva, qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
- i compensi siano erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

PRESENTAZIONE ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA

La dichiarazione Mod. 770/2012 deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente utilizzando il canale Fisconline messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o tramite un intermediario abilitato che utilizzerà il canale Entratel..

Non è pertanto possibile la presentazione della dichiarazione in forma cartacea tramite uffici postali o sportelli bancari.